

Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente e Territorio – Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona

E.p.c. Spett.le Regione Lombardia - D.G.A.E. - Unità organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 (MI) – Alla c. a. del Dir. dott. Giorgio Bonalume, dott.ssa Anna Rampa e dott.ssa Antonella Songia.

E.p.c. Spett.le Parco Regionale del Fiume Serio, Piazza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (Bg) alla c. a. del Presidente dott. Dimitri Donati, Dir.ce arch. Laura Comandulli e dott. Ivan Bonfanti.

E.p.c. Comune di Pianengo – Via Roma, 59 – 26010 Pianengo (CR). Alla c. a. del Sindaco sig. E. R. Barbaglio

E.p.c. Comune di Ricengo - Via Roma, 8 – 26010 Ricengo (CR). Alla c. a. del Sindaco dott. E. Sassi

Oggetto: Invito alla Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente e Territorio al rispetto della normativa vigente e DIFFIDA affinché l'istanza di Autorizzazione Unica presentata il 23/12/2015 dalla ditta In.Bre. per una centrale mini idroelettrica all'interno della Riserva Naturale Regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto" venga rigettata per decorrenza dei termini di legge e improcedibilità, art. 2, comma 1 e successivi della L. 241/90.

Spett.le Provincia di Cremona Ambiente e Territorio, con riferimento alla Vostra risposta del 13/06/2017 riguardante la nostra diffida inoltrataVi il 23/05/2017, ricordiamo che la pratica di Autorizzazione Unica in oggetto è stata da Voi sospesa a seguito del parere negativo dell' Ente Gestore al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per consumo di habitat prioritario e conseguente non conformità del progetto in questione, come da vostre note dell'11/07/2016 con prot. 57866 e successive (prima istanza di rigetto all'A. U. ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e poi di sospensione). In seguito, con Vostro documento del 20/10/2016 con prot. 82809 chiedevate al Parco del Serio chiarimenti a riguardo, in particolare:

l'individuazione puntuale degli habitat presenti nell'area di cui trattasi; la sovrapposizione del progetto della centrale idroelettrica rispetto a tali specifici habitat; se l'intervento comporti oppure no consumo di habitat.

La successiva risposta del Parco del Serio confermava tale consumo di habitat prioritario.

Quindi, come già scritto nella diffida del 23/05/2017, il procedimento di In.Bre. al T.S.A.P. è completamente slegato dall'Autorizzazione Paesaggistica in questione; inoltre, un Ente Pubblico concede e nega le Autorizzazioni in base alla normativa vigente, e non in previsione di future sentenze del T.S.A.P, che comunque non è un Ente Legislatore, per cui l'attesa di questa sentenza non è una motivazione valida per non procedere al rigetto dell'Autorizzazione Unica per la centrale in oggetto .

Ricordiamo altresì, che anche nel caso di sentenza favorevole a In.Bre. da parte del T.S.A.P, permangono il parere negativo del Parco del Serio, e le limitazioni imposte dalla legge regionale 86/83 per la riserva naturale regionale Palata Menasciutto, con vincoli tali da rendere irrealizzabile la centrale in oggetto e di cui ricordiamo i divieti attinenti al caso in questione:

a) Nell'area di riserva naturale è vietato: 1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici; 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico; (omissis); 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; (omissis); 21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;(omissis); 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva; 25) produrre rumori, suoni e luci.

In più, proprio perché Riserva Naturale Regionale, quest'area protetta ha carattere di rilevanza nazionale in qualità di istituto previsto dalla legge nazionale 6 dicembre 1991 n. 394 (art. 2, comma 3) dove all'art. 6 (Misure di salvaguardia) comma 3 così recita:

Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

Per cui i sottoscritti rinnovano la DIFFIDA ed invitano

La Provincia di Cremona Ambiente, per le proprie competenze al pieno rispetto della legalità rigettando l'istanza di Autorizzazione Unica riguardante la centrale mini idroelettrica in oggetto - L.R. 86/1983, D.G.R. 4429 del 30/11/2015, D.M. 15/07/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, L. 394/91, l. r. 31/2008 e L. 241/90 - compiendo gli atti del proprio ufficio o ad esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione della presente.